

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE	COGNOME		NOME	
	SOCIETÀ			
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO		TELEFONO

comunica che in data ha ceduto in ospitalità per ASSUNZIONE LAVORATORE / ALLOGGIO

a:

CESSIONARIO	COGNOME		NOME	
	SOCIETÀ			
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO		TELEFONO
	DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

presso il seguente fabbricato, sito in:

FABBRICATO	COMUNE		PROVINCIA		C.A.P.	
	INDIRIZZO				NUMERO CIVICO	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI	INGRESSI

Data

Il Dichiarante

La comunicazione di ospitalità straniero dovrà essere presentata:

- in una sola copia, se inviata all'indirizzo PEC COMUNE.ROVEREVERONESE@PEC.IT
- (verrà data risposta solamente in caso di pratica incompleta);
oppure
- in due copie compilate in originale, se presentata all'Ufficio Protocollo

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- **fotocopia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, del documento di identità in corso di validità, dell'ospitante** (nel caso in cui si tratti di **cittadini stranieri extracomunitari** sarà necessario presentare la copia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, del passaporto con il visto o il timbro Schengen d'ingresso oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno sarà necessario allegare la copia della ricevuta dell'assicurata a Poste Italiane e del relativo bollettino o copia del cedolino rilasciato dalla Questura);
- **fotocopia dei dati anagrafici del legale rappresentante**, qualora l'ospitante o l'ospitato facciano parte di una società;

ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro 48 ore**, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una **somma da 160 a 1.100 euro**”.